

## Il Sole 24 Ore (Plus)

### Dicono di noi

# Rimborso spese sui finanziamenti estinti? Si punta a una class action

Luigi Rossi, (via e-mail)

Ho letto un articolo sul numero di plus del 23 gennaio 2021 sulla possibilità di chiedere il rimborso per le vecchie spese fisse nel caso in cui ci sia stato un rimborso anticipato. Io sarei interessato per conto di mio fratello che ha una pratica di cessione del quinto che è stata estinta e rinnovata. Come si deve procedere? Posso avere più delucidazioni sull' azione dei **consumatori** di cui si parlava?

Il Tribunale di Milano, accogliendo i ricorsi cautelari del **Movimento Consumatori**, ha condannato in via d'urgenza Agos, Compass e Futuro a cessare l' utilizzo delle clausole che, in caso di estinzione anticipata, limitino la riduzione del costo totale del credito ad alcune componenti dei costi e delle commissioni e ha inibito il comportamento, giudicato illecito, consistente nella mancata riduzione del costo totale del credito, comprensivo degli oneri up-front (i costi istantanei o comunque non dipendenti dalla durata del prestito, quali le spese iniziali, di istruttoria, le imposte) in caso di estinzione anticipata di ogni contratto di credito ai **consumatori**.

Il Tribunale ha disposto anche alcuni rimedi di natura ripristinatoria ed informativa (pubblicazione sul sito degli intermediari, sui quotidiani e comunicazione scritta) diretti a tutti i clienti che abbiano sottoscritto contratti di credito al consumo a partire dal 2010.

Con tali comunicazioni i **consumatori** devono essere informati del loro diritto, in caso di avvenuta estinzione anticipata nel periodo anteriore al 4 dicembre 2019 di ottenere la riduzione del costo totale del contratto di credito, comprensiva anche dei costi up-front, in proporzione a quella che sarebbe stata la vita residua del contratto, purché il diritto non sia prescritto.

I provvedimenti cautelari disposti dal Tribunale di Milano hanno quindi la funzione sia di accertare su scala collettiva l' illegittimità delle clausole e del comportamento in passato sempre tenuto dagli intermediari, sia di informare i **consumatori** dei loro diritti affinché gli stessi possano decidere di esercitarli senza il rischio di incorrere nella prescrizione.

«Le ordinanze, però, pur individuando in maniera chiara il diritto del consumatore ad ottenere la restituzione degli oneri up-front non maturati con un criterio di calcolo proporzionale, non fanno sorgere un diritto alla liquidazione individuale del rimborso dovuto che richiede invece una specifica azione individuale o l' adesione ad una class action, seppur con la strada spianata dai provvedimenti collettivi», spiega **Paolo Fiorio**, avvocato del **Movimento consumatori** che ha risposto a questo quesito.

POSSIBILITÀ DI CLASS ACTION L' associazione auspica che gli intermediari coinvolti applichino immediatamente



## Il Sole 24 Ore (Plus)

### Dicono di noi

---

i principi delle ordinanze del Tribunale di Milano e restituiscano quanto dovuto; in caso contrario **Movimento Consumatori** avvierà una class action contro le singole banche inadempienti e fornirà tutta l'assistenza necessaria affinché tutti i **consumatori** interessati possano ottenere il rimborso.

«Purtroppo la nuova azione di classe approvata con la legge 31/2019 non è ancora applicabile e non potrebbe comunque essere utilizzata per gli illeciti precedenti alla sua entrata in vigore, oggi programmata per aprile 2021 - spiega **Fiorio** -. Bisognerà quindi applicare la class action prevista all' articolo 140-bis del codice del consumo. Si tratta di uno strumento che, seppur con molti limiti, può essere utile per la tutela dei **consumatori** che attendono i rimborsi degli oneri up-front».

La principale caratteristica dell' azione di classe riguarda i costi ed i rischi che non ricadono sull' aderente ma sul promotore dell' azione, di regola l' associazione. Il consumatore deve limitarsi ad aderire all' azione e a fornire all' associazione la documentazione necessaria per provare i propri diritti. Poi può limitarsi ad aspettare l' esito della class action.

«L' aggregazione di numerosi **consumatori** e la procedura applicabile determinano però tempi più lunghi rispetto ai giudizi ordinari - continua il **Fiorio** -: il giudizio di ammissibilità dell' azione può bloccare la class action anche per due anni; in caso di superamento del filtro di ammissibilità, l' elaborazione dei calcoli per determinare il rimborso per gli aderenti, qualora molto numerosi, potrebbe essere complesso e lungo».

**LA VIA DELL' AZIONE INDIVIDUALE** Per cercare di accelerare i tempi per il risarcimento, in presenza degli inadempimenti alle decisioni Abf, l' alternativa è l' avvio di azioni individuali condivise da più **consumatori** che facciano valere questioni analoghe contro lo stesso intermediario. L' azione individuale è certamente più snella e rapida ma comporta alcuni costi e rischi, seppur molto contenuti e mitigati dalle ordinanze ottenute da **Movimento Consumatori** con le azioni collettive proposte.

**Movimento Consumatori** fa sapere che intende offrire entrambi i binari di tutela collettiva così da consentire al maggior numero possibile di **consumatori** di ottenere il rimborso di quanto dovuto. Maggiori informazioni sulla class action possono essere reperite sul sito [www.movimentoconsumatori.it](http://www.movimentoconsumatori.it).

© RIPRODUZIONE RISERVATA.